

Edizione di martedì 30 Novembre 2021

EDITORIALI

Decimo appuntamento con Adempimenti In Diretta

di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto perequativo: istanze da trasmettere entro il 28 dicembre

di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Il momento di effettuazione di investimenti complessi in beni strumentali

di **Debora Reverberi**

AGEVOLAZIONI

Contributi per gli impianti privati di ricarica veicoli elettrici

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La Cassazione si concentra sulla differenza tra perdite su crediti e sopravvenienza

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

SPORT E MOTORI

Bias cognitivi e sport

di **Maurizia Fiori - trainer professionista**

EDITORIALI

Decimo appuntamento con Adempimenti In Diretta

di **Laura Mazzola**



Alle **ore 9** consueto appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla **decima puntata**.

Nella **prima sessione dedicata all'aggiornamento** analizzeremo le **novità** in riferimento alla prassi e alla giurisprudenza.

In merito alla **prassi resa nota nel corso della settimana appena trascorsa**, si segnala che l'Agenzia delle entrate ha pubblicato **8 risposte ad istanze di interpello**, **1 circolare**, mentre **1 circolare** risulta in **consultazione pubblica**.

In particolare, esamineremo 4 risposte ad altrettante istanze di interpello:

- con la n. [788/2021](#) l'Agenzia delle entrate ha chiarito, muovendosi sulla stessa linea già tracciata in precedenti documenti di prassi, che le **criptovalute** devono essere dichiarate nel **quadro RW**, del modello Redditi, anche se sono inserite in un **wallet con chiave privata**;
- con la n. [790/2021](#) è stato affrontato il caso di un **contratto di locazione di un appartamento A/2 destinato al portiere del condominio** con l'opzione per il **regime della cedolare secca**;
- con la n. [791/2021](#) l'Agenzia delle entrate ha chiarito, in tema di **superbonus 110 sisma**, il conteggio della **percentuale del 60 per cento**, a fini della fruizione dello slittamento dei termini;
- con la n. [793/2021](#) l'Amministrazione finanziaria ha approfondito l'**attività di incaricato alle vendite collegata al commercio elettronico**.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **ordinanze**:

- la n. [36097 del 23 novembre](#), in tema imposte dirette ed indirette, che ha indicato la

fattura emessa a norma dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) quale **elemento probatorio a favore dell'impresa**;

- la n.[36474 del 24 novembre](#), in tema di **accertamento fiscale** basato sulla **pen drive** rinvenuta in un'auto aziendale;
- la n.**35892 del 26 novembre**, in merito all'**imputabilità dei proventi illeciti** versati da chi ha la delega ad operare sul conto.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **deducibilità delle spese di manutenzione**, rilevando che il **trattamento fiscale** varia in ragione della natura della spesa e del titolo giuridico in base al quale il contribuente possiede il bene per cui sono sostenute le spese.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, ricorderemo le **scadenze di versamento di oggi**, in relazione al **secondo acconto di imposte dirette, contributi Inps e di imposta di bollo**, nonché le **scadenze di invio dei modelli dichiarativi**.

Un **focus** sarà dedicato al **saldo Imu**, in relazione all'**ambito oggettivo**, all'**ambito soggettivo**, al **calcolo della base imponibile e dell'imposta a saldo**.

Nella **prossima puntata** concentreremo la nostra attenzione sulle **esenzioni**, sulle riduzioni di base imponibile e di aliquota e sulle esclusioni di versamento.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che analizzerà, nella sessione dedicata agli adempimenti in pratica, la **gestione dei contratti di locazione con TS Studio**.

Il nostro decimo appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** selezionati tra quelli che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate, mentre in settimana, come di consueto, saranno pubblicate altre risposte nell'area dedicata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto perequativo: istanze da trasmettere entro il 28 dicembre

di Lucia Recchioni



È stato finalmente pubblicato il [provvedimento dell'Agenzia delle entrate](#) che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della **domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto "perequativo"**.

La domanda potrà essere trasmessa, direttamente o tramite un intermediario, sin dal giorno di pubblicazione del provvedimento (**29 novembre**) e **fino al 28 dicembre 2021**.

Le condizioni

Il richiedente deve aver **conseguito**, nell'anno **2019**, un ammontare di **ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro**.

Per poter beneficiare del contributo **devono inoltre sussistere entrambi i seguenti requisiti**:

1) la dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2020** deve essere stata presentata **entro il 30.09.2021**. Per quanto riguarda la **dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i **90 giorni successivi** al termine ordinario di presentazione, e comunque **non oltre il 30.09.2021**. Il **contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente** o risulta presentata successivamente ai predetti **termini**.

Come previsto dal decreto attuativo, **eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo** qualora dai dati in esse indicati derivi un **importo del contributo maggiore** rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021

2) l'ammontare del **risultato economico d'esercizio relativo al periodo**

Soggetti esclusi

d'imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell'attività di un soggetto **deceduto** e dei soggetti che hanno posto in essere un'operazione di **trasformazione aziendale** e che proseguono quindi l'attività del soggetto confluito;
- soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26.05.2021;
- enti pubblici di cui all'articolo 74 Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'articolo 162-bis Tuir.

La determinazione del contributo

Per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto si rende necessario procedere come segue:

1. deve essere calcolata, innanzitutto, la **differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020**;
2. bisogna sottrarre a quest'importo le somme percepite a titolo di **contributo a fondo perduto riconosciute dall'Agenzia delle entrate**;
3. all'importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le **percentuali previste**.

Di seguito si richiamano le percentuali riconosciute:

- **30%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro,
- **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro,
- **15%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro,
- **10%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro,
- **5%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.

L'importo massimo del contributo è pari a **150.000 euro**.

Per il contributo perequativo **non è previsto un importo minimo**.

Il beneficio

Come previsto per i precedenti contributi a fondo perduto, è previsto l'**accredito sul conto corrente** indicato dal contribuente. Il contributo, su specifica **scelta irrevocabile del richiedente**, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come **credito di imposta**.

L'istanza

L'istanza presenta, tra l'altro, uno **specifico quadro (quadro A)**, nel quale deve essere riportato l'**elenco degli aiuti di Stato ricevuti**,

specificando per ciascuno se è stato ottenuto con riferimento alla **sezione 3.1 e/o 3.12 del *Temporary Framework***.

Se il richiedente ha ottenuto **aiuti di Stato riferiti all'Imu**, deve indicare nel quadro C i **codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili** per cui ha beneficiato degli aiuti.

Se la richiesta viene presentata da un **intermediario**, il richiedente deve preventivamente **consegnargli il modello dell'istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato**. L'intermediario deve **conservare l'istanza sottoscritta**, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.

AGEVOLAZIONI

Il momento di effettuazione di investimenti complessi in beni strumentali

di **Debora Reverberi**



L'individuazione del **momento di effettuazione dell'investimento**, fondamentale per incardinare il bene strumentale alla previgente disciplina del super e iper ammortamento o alle successive normative dei crediti d'imposta ex L. 160/2019 e L. 178/2020, non è sempre agevole o immediata.

Il criterio generale da applicarsi in base alla [circolare AdE 4/E/2017](#) consiste **nell'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione secondo le regole generali della competenza dell'[articolo 109 commi 1 e 2, Tuir](#)**, in base al quale, per quanto qui rilevante:

- le spese incerte nell'esistenza o non determinabili in modo obiettivo concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui si verificano tali condizioni (c.d. **requisito di certezza**);
- **le spese di acquisizione dei beni mobili** si considerano sostenute alla **data di consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale**, senza tenere conto delle clausole di riserva della proprietà;
- **le spese per acquisizione di servizi** si considerano **sostenute alla data di ultimazione delle prestazioni**.

Ciò premesso, nei casi di **investimenti complessi**, possono sorgere almeno due **elementi di criticità**:

- la presenza di **contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di una pluralità di attività che non si esauriscono nella mera cessione del bene**;
- la presenza di una **serie di autonomi atti di investimento in beni e servizi**, caratterizzati da momenti di effettuazione distinti.

I due temi sono stati affrontati dall'Amministrazione finanziaria nelle seguenti risposte a interpelli:

- la [risposta 723/2021](#) in materia di individuazione del momento di effettuazione dell'investimento nel caso di contratti complessi per l'applicazione del super e iper ammortamento;
- la [risposta 712/2021](#) in materia di opere destinate alla parte muraria di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue, la cui parte impiantistica è acquisita tramite una serie di autonomi atti di investimento.

Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione di un investimento complesso, il cui **contratto sovente prevede una pluralità di obblighi in capo al venditore ulteriori e successivi rispetto alla consegna del bene**, risulta **imprescindibile l'analisi del contenuto del medesimo**.

L'analisi dei contratti di acquisizione dei beni va effettuata con riguardo **all'esame congiunto dei seguenti elementi**:

- **gli impegni contrattuali assunti dal fornitore;**
- **il frazionamento dei corrispettivi e gli eventi a cui i pagamenti sono subordinati.**

Quando gli impegni contrattuali del fornitore si sostanziano in adempimenti ulteriori rispetto alla consegna del bene, quali ad esempio la realizzazione di modifiche tecniche in base alle specifiche del committente, l'addestramento del personale, il collaudo presso il fornitore (cd. FAT) onde verificare le caratteristiche generali della macchina, il collaudo presso l'acquirente, ecc. (c.d. SAT) **è lo svolgimento di tali ulteriori attività ad assumere rilevanza ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione**.

Ciò accade in particolare quando **il pagamento a saldo del corrispettivo pattuito è subordinato allo svolgimento di un'attività diversa e ulteriore rispetto alla mera consegna del bene**.

In tal caso **è necessario lo svolgimento delle ulteriori attività** da cui dipende il saldo della fornitura **perché si concretizzi il requisito di certezza dell'investimento** di cui al [comma 1 dell'articolo 109 Tuir](#).

Da non sottovalutare inoltre, a prescindere dalle clausole contrattuali, **sono le dinamiche finanziarie dei corrispettivi**, che potrebbero rivelare la **maturazione della ragionevole certezza dell'investimento in un momento antecedente a quello contrattualmente previsto**, ad esempio in caso di pagamento del saldo prima del rilascio del c.d. *Final Acceptance Certificate*.

Per quanto attiene l'altro elemento di criticità che può caratterizzare un investimento complesso, la **presenza di una serie di autonomi atti di acquisizione caratterizzati da tempi e modalità diverse**, ci si domandava se e come individuare un unico momento di effettuazione dell'investimento dell'impianto oppure procedere alla **valutazione autonoma dell'atto di**

acquisizione di ciascun bene e servizio secondo il criterio di competenza dell'[articolo 109 del Tuir](#).

Nell'ambito di una più ampia risposta a interpello, la [712/2021](#) in materia di impianti di depurazione di acque reflue, l'Agenzia delle entrate ha confermato come ***“...omissis...i costi sostenuti dalla società istante per la realizzazione della parte impiantistica del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue debbano essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili – e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore – facendo riferimento all’acquisto di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato (se qualificabile come “onere accessorio”), secondo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir”.***

AGEVOLAZIONI

Contributi per gli impianti privati di ricarica veicoli elettrici

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Il **Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)**, predisposto in attuazione dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, **individua gli obiettivi al 2030** e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività.

Allo stesso si affianca il **Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE)**.

Le analisi elaborate per l'aggiornamento del PNIRE individuano **un numero di infrastrutture di ricarica**, necessario per raggiungere l'obiettivo del PNIEC di **almeno 6 milioni di veicoli elettrici** circolanti al 2030, **pari a 3,3 milioni di punti di ricarica privata**, 31.500 colonnine di ricarica pubblica veloce e 78.600 colonnine di ricarica pubblica lenta.

Per il raggiungimento dei predetti livelli di infrastrutturazione **sono stati messi in campo diversi strumenti**, quali le **detrazioni fiscali per i soggetti Irpef** che realizzano infrastrutture di ricarica privata e i meccanismi di **obbligo minimo di installazione per le grandi imprese**, ai sensi dell'[articolo 4 D.Lgs. 48/2020](#).

Con il **Decreto 25.08.2021**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20.10.2021**, in attuazione della L. 126/2020, è stata disciplinata la **concessione dei contributi in conto capitale** finalizzati a sostenere **gli acquisti e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti**.

Possono beneficiare del contributo in argomento **le imprese in possesso dei seguenti requisiti**:

- iscritte presso Inps o Inail e con una **posizione contributiva regolare**, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (Durc);

- **in regola con gli adempimenti fiscali;**
- non sottoposte a procedura concorsuale e che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- che non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo, **alcun altro contributo pubblico;**
- non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#).

Allo stesso modo, **possono fruire dell'agevolazione anche i professionisti:**

- che presentano un **volume d'affari**, nell'ultima dichiarazione Iva trasmessa all'Agenzia delle entrate, così come risultante dal **rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica** per la quale viene richiesto il contributo. Per i professionisti che applicano il **regime forfettario**, il valore dell'infrastruttura di ricarica **non può essere superiore a 20.000 euro;**
- in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- **in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;**
- **in regola con gli adempimenti fiscali;**
- **che non hanno ricevuto né richiesto**, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, **alcun altro contributo pubblico.**

Sono **ammissibili al contributo le spese**, al netto di Iva, **sostenute per:**

1. **l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica** ivi comprese le **spese per l'installazione delle colonnine**, gli **impianti elettrici**, le **opere edili strettamente necessarie**, gli impianti e i **dispositivi per il monitoraggio**. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici **massimi ammissibili:**

- infrastrutture di ricarica in **corrente alternata** di **potenza da 7,4 kW a 22kW** inclusi:
 - **wallbox** con un solo punto di ricarica: **2.500 euro per singolo dispositivo;**
 - **colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.**
- infrastrutture di ricarica in **corrente continua:**
 - **fino a 50 kW: 1.000 euro/kW;**
 - **oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;**
 - **oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;**

2. la **connessione alla rete elettrica**, così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel **limite massimo del 10% del costo totale ammissibile** per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);

3. la **progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi**, nel limite massimo del **10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica**, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le **infrastrutture di ricarica devono**:

- essere **nuove di fabbrica**;
- avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
- rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 4 della delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/EE del 15 dicembre 2020;
- essere collocate nel territorio italiano e in **aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari**;
- essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di **dichiarazione di conformità**, ai sensi del D.M. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

Non sono, in ogni caso, **ammissibili al contributo**, a titolo esemplificativo: le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere, le **spese per consulenze**, le spese relative a terreni e immobili, le spese relative **acquisto di servizi diversi** da quelli previsti dalle precedenti lettere b) e c), anche se funzionali all'installazione ed i **costi relativi ad autorizzazioni edilizie**, alla costruzione e all'esercizio.

Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei **massimali stabiliti dal regolamento de minimis**, il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) può concedere ai soggetti beneficiari un **contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili**.

Con successivi **provvedimenti del Mite** riferiti agli interventi sopra richiamati, **saranno definiti i modelli di domanda da utilizzare** per le imprese e i professionisti, oltre ai **termini** per la presentazione delle domande.

REDDITO IMPRESA E IRAP

La Cassazione si concentra sulla differenza tra perdite su crediti e sopravvenienza

di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'**ordinanza n. 37174**, depositata ieri, **29 novembre**, la Corte di Cassazione si è soffermata sulla differenza tra **perdite su crediti** e **sopravvenienze passive**.

Il caso riguarda una **società** che aveva **emesso due note di credito** relative a fatture risalenti ad esercizi precedenti, rilevando quindi una **sopravvenienza passiva deducibile**.

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, però, mancavano gli **elementi certi e precisi** che consentono la **deduzione** delle perdite su crediti, non essendo stato rispettato nemmeno il **principio di competenza**.

Proponeva ricorso il **contribuente**, evidenziando, tra l'altro, che la disciplina di cui all'[articolo 101, comma 4, Tuir](#), dedicata alle **sopravvenienze passive**, non poteva essere **confusa** con quella di cui al successivo **comma 5**, dedicato, invece, alle **perdite su crediti**.

Sosteneva, infatti, il contribuente, che le **due fattispecie fossero da tenere ben distinte**, essendo la **sopravvenienza passiva di cui all'[articolo 101, comma 4, Tuir](#)**, da indicare in bilancio in caso di **perdita definitiva del titolo, venendo meno gli effetti civilistici**, ad esempio a seguito di cessione, transazione, remissione, prescrizione del credito, ecc.. La **perdita su crediti** di cui al successivo **comma 5**, invece, sempre ad avviso del contribuente, **si manifesta quando il credito, pur continuando ad esistere giuridicamente, è ormai irrecuperabile**. Dal lato del **debitore**, l'estinzione del credito comporta la **rilevazione di una sopravvenienza attiva tassabile** (quindi, alla sopravvenienza passiva rilevata da uno, corrisponde la sopravvenienza attiva rilevata dalla controparte); la **perdita su crediti** rilevata dal creditore, invece, non comporta alcun effetto nel bilancio del debitore, il quale **non beneficia di alcun vantaggio**.

Nel caso di specie, infatti, il **credito era da ritenersi estinto** e, se da un lato era stata rilevata una **sopravvenienza passiva**, dall'altro era stata contabilizzata una **sopravvenienza attiva**

(regolarmente tassata).

La Corte di Cassazione, investita della questione, **non ha accolto la prospettata interpretazione.**

Ad avviso dei Giudici, infatti, **solo se il mancato realizzo del credito** ha in sé gli elementi della **certezza** della sua perdita è possibile dedurre gli importi. E ciò **sia nel caso in cui si voglia far riferimento al principio generale di cui all'[articolo 101, comma 1, Tuir](#)**, oppure ai successivi commi 4 o 5.

La **differenza tra i commi 4 e 5, invece, è irrilevante**; infatti *“se l'estinzione del credito e la conseguente perdita, come nel caso di specie, è avvenuta con l'emissione delle note di credito, per compiere correttamente l'operazione di **deduzione delle suddette perdite ai sensi dell'articolo 101 cit.** occorre che il contribuente spieghi la scelta della emissione stessa delle note di credito. Occorre ciò illustrare se ciò costituisce la conseguenza di una **cessione (onerosa), o di una transazione o remissione (in questo caso indicandone le ragioni), o che il credito si sia estinto”**.*

Il creditore, prima di rinunciare al credito, deve quindi sempre **dimostrare** di aver **tentato il recupero mediante azioni rimaste infruttuose.**

SPORT E MOTORI

Bias cognitivi e sport

di **Maurizia Fiori** - **trainer professionista**

Da appassionata di crescita personale e di sport quale sono qualche settimana fa mi sono chiesta: “ma i **bias cognitivi** come funzionano nello sport?”.

I bias cognitivi sono i **pregiudizi** che ci muovono nel giudicare, nell'agire verso qualcuno, nel prendere decisioni nella nostra vita.

Questi pregiudizi sono insiti in noi ed essendo parte del nostro substrato emotivo e cognitivo agiscono come degli **automatismi mentali** perché si attivano senza un vero e proprio controllo razionale da parte nostra.

Il motivo per cui i bias cognitivi sono insidiosi è perché sono naturali.

Si attivano in modo talmente inconscio che nel nostro ragionamento istintivo noi siamo assolutamente convinti di essere nel giusto.

Ma **come funzionano i bias cognitivi in ambito sportivo?**

Ciò che ho ottenuto da questa ricerca, però, è perlopiù legato all'impatto che hanno i bias cognitivi sui coach di grandi team sportivi, sui commentatori sportivi, sui fan e sugli atleti impegnati in attività agonistica.

Proviamo quindi ad applicare alcune trappole mentali ordite dal nostro cervello al mondo dello sport e vediamo come possono rivelarsi nefasti o essere sfruttati a nostro vantaggio.

Il primo, *ca vas sans dire*, è il **bias dell'inazione**, che ci fa preferire l'inazione rispetto a qualsiasi azione, anche la più piccola.

Il “costo” di muoverci è superiore al vantaggio. E quindi rimaniamo immobili.

Questo inganno del cervello lo lego ad un altro altrettanto insidioso, il **bias dell'avversione alle perdite**, in cui tendiamo a considerare una perdita in misura maggiore rispetto ad un guadagno della stessa entità o anche superiore.

Non iniziare a fare attività fisica risulta molto meno complicato e faticoso rispetto ad iniziarla.

A seguire piazzerei, senza ombra di dubbio, il **bias dello status quo**, che ci porta a preferire

scelte che non cambino le cose, o che cambino il meno possibile secondo l'errata convinzione che una scelta diversa farà peggiorare la situazione.

Quindi ci piace **rimanere fedeli alla nostra routine** e pensare di cambiarla, iniziando anche con 15 minuti di attività quotidiana, ci sembra uno scenario non plausibile perché potrebbe portarci in conto una gestione diversa della nostra giornata, una diversa organizzazione della famiglia o degli orari, a tutto svantaggio nostro in termini di maggiore stress.

Un bias interessante è la **dissonanza cognitiva** che mi fa pensare alla nostra **voce interiore** che spesso e volentieri cerchiamo di mettere a tacere.

Perché la dissonanza cognitiva non è altro che quello **stato di disagio** che proviamo quando in pratica "ce la raccontiamo", ovvero il nostro comportamento differisce dal nostro pensiero.

Eppure sai che se facessi quel "click" avresti molti vantaggi, fisici e mentali.

Sembra però che la dissonanza cognitiva sia efficace nel cambiamento di un atteggiamento quando, ad esempio:

- il **riconoscimento sociale** ottenuto dal cambiamento di atteggiamento **porta a esiti positivi**;
- **diminuendo le informazioni incoerenti le persone sono modificabili**;
- il cambiamento investe la **componente cognitiva, emotiva e relazionale**;

Volendo traslare questo concetto sul mondo dello sport, chi inizia a fare attività fisica produrrà in se stesso una modifica non solo fisica, ma anche emotiva:

più sicurezza personale,

più capacità di volersi bene,

più apertura verso il mondo sociale

che gli riconoscerà gli sforzi fatti.

La prossima volta che non avrai voglia di alzarti dal divano pensaci bene, potresti riconoscere il bias che te lo impedisce. A quel punto alzati e inizia a muoverti.

